

## REGOLAMENTO (CEE) N. 439/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1991

che abroga taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, ha stabilito la nomenclatura della tariffa doganale comune in base alla convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale;considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(4)</sup>, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione ha adottato vari regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune;

considerando che taluni di questi regolamenti sono oramai divenuti senza oggetto a causa, in particolare, dei mutamenti avvenuti dopo la sostituzione della tariffa doganale comune basata sulla convenzione del 15 dicembre 1950 con la nomenclatura combinata; che, al fine di chiarezza e di sicurezza giuridica, occorre formalmente abrogare tali regolamenti;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I regolamenti figuranti nell'allegato sono abrogati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.